

**IL DIRIGENTE SETTORE A9 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA -
ING. NORBERTO CARBONI**

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

Oggetto: revisione dei vincoli di ristrutturazione parziale, previsti dalla pianificazione urbanistica comunale ai sensi degli artt. 6 e 12 della L. R. n. 16 del 21/12/2012, per specifici edifici ubicati in territorio extraurbano e danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – terza revisione.

Visto il D.L. n. 74 del 2012 – *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012*, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2 della L. n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012;

Vista la LR n. 20 del 2000 "*Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio*" ed in particolare l'art. A-2, comma 4, dell'Allegato che stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono concorrere alla riduzione e alla prevenzione del rischio sismico;

Vista la LR n. 16 del 2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*" ed in particolare l'art. 3 "*Principi generali della ricostruzione*", l'art. 7 "*Individuazione e attuazione delle Unità Minime di Intervento – UMI*" e l'art. 12 "*Piano della Ricostruzione*";

Richiamato quanto disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, che prevede:

3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica.

Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.

Richiamato inoltre quanto disposto ai sensi dell'art. 12, comma 5, che prevede:

5. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può procedere alla revisione dei vincoli di tutela ed alla autorizzazione della presentazione dei relativi titoli edilizi, limitatamente agli edifici di pregio storico

testimoniale per i quali la pianificazione urbanistica ammette comunque la ristrutturazione edilizia.

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 56 del 20 giugno 2013 con la quale si è proceduto ad eliminare il vincolo di ristrutturazione parziale per gli edifici contraddistinti dalle richieste n. 1-2-3-4-6-7-8-9-10 -14-15-16-18-19-21-29-30-31-32-33-34;
- la deliberazione consiliare n. 83 del 25 luglio 2013 con la quale si è proceduto ad eliminare il vincolo di ristrutturazione parziale per gli edifici contraddistinti dalle richieste n. 11-12-13-26-27-28-35-36-37-42-45;

Considerato che in attuazione delle disposizioni precedentemente richiamate sono pervenute ulteriori 8 richieste, alla data del 14 ottobre 2013, come riportate nell'elenco aggiornato in allegato al presente atto sotto la **lettera A**, finalizzate ad ottenere la revisione del vincolo di "Ristrutturazione con vincolo parziale" – art. 11.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e all'autorizzazione alla presentazione del titolo edilizio;

Considerato l'iter istruttorio relativo alle singole domande con esame della documentazione prodotta, eventuale richiesta di documentazione integrativa e sopralluogo a verifica dello stato dei luoghi, come riportato in allegato aggiornato al presente atto sotto la **lettera B**;

Verificato che tra le richieste pervenute la n. 41 è stata annullata poiché l'edificio presenta danni non compatibili con quanto stabilito dalle disposizioni della legge regionale n. 16/2012;

Considerato che:

- le domande nn. 22-24-25-46 sono state annullate su richiesta della proprietà;
- Per le domande n. 52 e 55 è stata richiesta specifica documentazione integrativa;

Considerato inoltre che 10 richieste hanno concluso l'iter istruttorio e risultano complete nella documentazione prevista ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. R. 16/2012, come riportato in allegato al presente atto sotto la lettera C;

Stabilito che le richieste già pervenute non oggetto della presente delibera in quanto non complete o ancora in itinere, nonché le richieste a far data dal 14 ottobre 2013 saranno oggetto di ulteriore apposita delibera consiliare;

Preso atto della classificazione degli edifici precedentemente richiamati operata dal Piano Regolatore generale vigente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Modena n. 174 in data 30 aprile 2002;

Dato atto che i fabbricati rurali interessati dal presente provvedimento di revisione del vincolo non sono classificati come "beni culturali" e come tali non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 6, recante:

6. In caso di fabbricati rurali costituenti beni culturali, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ivi comprese la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, sono

subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del vincolo di "Ristrutturazione con vincolo parziale" – art. 11.07 delle Norme Tecniche di Attuazione imposto dal PRG vigente sugli edifici oggetto del presente provvedimento, come riportato in allegato al presente atto sotto la lettera C, al fine di avviare gli interventi diretti dei lavori di riparazione e ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione;

Richiamati inoltre i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012 "*Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012*";
- L.R. n°20/2000 e ss. mm. ed ii. "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*";
- D.L. n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*";

dato atto:

- che tale deliberazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di procedere all'eliminazione del vincolo di "*Ristrutturazione con vincolo parziale*" art. 11.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente per tutti quegli edifici analiticamente riportati nell'elenco di cui all'allegato al presente atto sotto la **lettera C** e come meglio esplicitato nelle schede allegate sotto la **lettera D**;

Di stabilire pertanto che a seguito della revisione e conseguente eliminazione del vincolo operato dal presente provvedimento i proprietari degli edifici interessati sono autorizzati a presentare i relativi titoli edilizi, finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione;

Di prescrivere che gli edifici di nuova costruzione o oggetto di riduzione di volume devono essere progettati con riferimento all'Allegato 3 "*Criteri progettuali per il recupero fabbricati e per nuove costruzioni nel territorio extraurbano*" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 9 comma 8 della L. R. 16/2012 " *...Il consiglio Comunale (...) può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione*;

Di Impegnare la Giunta Comunale a predisporre e sottoporre all'esame del Consiglio Comunale tale provvedimento nel minore tempo possibile;

PROPONE INOLTRE

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, al fine di dar corso a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla seguente proposta di deliberazione.